



1) Con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7/2018 è stata decisa, tra l'altro, la gestione unica, pubblica ed in house per l'Ambito di Messina. Tale indicazione dell'Assemblea, è influente ai fini della formazione della proposta redatta dall'Ufficio e sottoposta ad approvazione dell'Assemblea nelle sedute di giugno e novembre 2019, e che verrà nuovamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea convocata per il giorno 16.12.2019, in quanto:

- la gestione non può che essere unica per l'intero ambito territoriale;
- la gestione non può che essere pubblica, in quanto a tenore della norma riguardante il Servizio Idrico Integrato, esso è definito servizio pubblico di rilevanza economica;
- nessuna scelta della forma di gestione poteva essere allora assunta dai Sindaci, né è stata assunta, in mancanza di precisa istruttoria supportata da proposta di deliberazione da parte degli Uffici. Per tale parte, la delibera 7/2018 si è tradotta in un mero atto d'indirizzo nei confronti del Presidente pro tempore e degli Uffici dell'ATI. Tale deliberazione ha dato la possibilità agli Uffici ed agli Organi Politici dell'ATI, di individuare una possibile soluzione alle problematiche derivate dalla cessazione delle gestioni EAS ed ASI;

2) la proposta di affidamento della gestione unica d'ambito e la scelta della gestione in house, è stata posta a valutazione dell'Assemblea dei Sindaci al punto 7 all'odg dell'adunanza del 27.06.2019 e dell'adunanza del 27.11.2019. La stessa proposta è riportata alla valutazione dell'Assemblea dei Sindaci per l'adunanza già convocata per il giorno 16.12.2019 e posta al punto 3 dell'odg;

3) la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/2012, a modesto avviso, non può che essere pubblicata solamente dopo l'eventuale approvazione dell'Assemblea dei Sindaci, unico Organo che può assumere per l'Ambito Territoriale di Messina, tale decisione;

4) la prima redazione della relazione di cui al paragrafo precedente, risale al mese di novembre 2018, e cioè dopo il verificarsi delle problematiche causate in Ambito e derivate dalla cessazione delle gestioni EAS ed ASI. Non è stato possibile portarla al vaglio dell'Assemblea prima del 27.06.2019, in quanto nessuna Assemblea è stata convocata, prima di quella data, per decidere sulla proposta di affidamento del servizio; La relazione di che trattasi si trovava agli atti dell'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 27.06.2019 e, solamente per le conosciute da tutti difficoltà di inviare alle pec dei Comuni fileS pesanti e per mera dimenticanza, essa non è stata trasmessa alle pec dei Comuni. Si precisa che, a norma di Statuto, le proposte di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci sono a disposizione, per la visione, presso gli Uffici dell'ATI. Comunque, al fine di dare seguito alle questioni poste dal Signor Sindaco del Comune di Brolo, il sottoscritto ha provveduto a ridattare la relazione medesima, integrandola ulteriormente (relazione regolarmente spedita per pec ai Comuni);

5) per quanto riguarda le ragioni di diritto che hanno determinato l'Ufficio alla redazione della proposta di affidamento, si chiarisce che:

- il comma 3 dell'art. 172 del D. Lgs 172/2006 è norma di prima applicazione, che può essere attuata esclusivamente in assenza di piano d'ambito (riferimento al comma 1 dello stesso articolo): ***In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1 (assenza di piano d'ambito), dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni***

esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

Occorre precisare a tal punto che, essendo oramai pacificamente affermato dalla giurisprudenza, che le competenze prima in capo ai Comuni, con il D. L.gs 152/2006 e con la L. R. 19/2015, sono state trasferite alle Autorità d'Ambito, l'esercizio del potere di affidamento della gestione, così come descritto al comma 11 dell'art. 4 della L. R. 19/2015 (sopravvissuto alle censure della Suprema Corte Costituzionale), a modesto avviso, deve essere interpretato quale interamente ricadente nelle incombenze e poteri dell'ATI.

Premesso che tale disposizione, per quanto di conoscenza, trova nel territorio dell'Ambito di Messina la sua prima applicazione, apparrebbe evidente che, dal combinato disposto degli artt. 149 bis e 172 ter, nonché del comma 11 dell'art. 4 della L. R. 19/2015, si rileva la legittimità dell'affidamento della gestione unica d'Ambito al Soggetto che, attualmente, gestisce l'intero ciclo dell'acqua nel territorio d'Ambito a servizio di un utenza pari al 37,44 % dell'intera popolazione d'Ambito.

6) nella relazione di affidamento del 25.10.2019, sono indicate le normative di riferimento, le caratteristiche del servizio e gli obblighi del servizio pubblico e universale (anche con rimando alla proposta di Carta dei Servizi allegata alla proposta di deliberazione e parimenti sottoposta ad approvazione), la modalità di affidamento prescelta (diretta), analisi di efficienza e vantaggio economico della scelta. La valutazione della proposta d'Ufficio resta nell'esclusiva competenza dell'Assemblea;

7) La proposta di Convenzione di Gestione allegata alla proposta di affidamento, subordina la stipula della medesima alla presentazione, da parte dell'AMAM, del piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituita dall'Istituto di credito stesso ed iscritte nell'Albo degli intermediari finanziari. In conseguenza, la bozza di convenzione dovrà essere integrata dal piano finanziario da parte dell'AMAM. Tale Piano, che avrà un costo per la Società, non potrà che essere elaborato e sottoposto all'approvazione dell'ATI a seguito di un'individuazione formale del gestore d'ambito, in assenza della quale nessun obbligo resta in capo all'AMAM se non quello nei confronti della Città Metropolitana di Messina. L'Assemblea dei Sindaci dell'ATI, in conseguenza, per perfezionare ed autorizzare la firma della convenzione e del contratto di servizio, dovrà procedere alla valutazione ed eventuale approvazione anche del piano finanziario;

Le osservazioni del Signor Sindaco del Comune di Brolo meritano, comunque, di essere accolte da questo Ufficio, che ha in conseguenza proceduto ad una ulteriore integrazione delle precedenti relazioni, che nulla aggiunge nella sostanza, se non alcuni approfondimenti nel tentativo, si spera, di fornire all'Organo Politico elementi di maggiore chiarezza per potere serenamente deliberare.

Si chiede, ai Comuni d'ambito, di procedere alla pubblicazione della presente nota e dell'allegata relazione, nei rispettivi albi online.

Resta a disposizione e porge cordiali saluti.

IL DIRETTORE F. F.  
D. M. Giuseppe Toro

